



COMUNE DI PAULARO

Provincia di Udine

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2010

Regolamento per la composizione, la modalità di nomina e di funzionamento della Commissione comunale per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze

(art. 57, comma 1, legge regionale 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 16.01.2002 n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, la composizione, la modalità di nomina e di funzionamento della Commissione comunale per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 64, commi 3, 4, 5 e 6 e delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 67 della legge regionale 2/2002, nonché per il controllo delle dichiarazioni, rese al Comune di Paularo, del possesso dei requisiti oggettivi previsti ai fini della locazione di case ed appartamenti per vacanze, secondo quanto disposto dall'art. 83 della medesima legge regionale.

Art. 2
Funzioni

1. La Commissione ha la funzione di controllare e verificare la relativa scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi presentata dal titolare o gestore per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 64, commi 3, 4, 5 e 6 e delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 67 della legge regionale 2/2002, nonché le dichiarazioni del possesso dei requisiti oggettivi previsti ai fini della locazione di case ed appartamenti per vacanze, secondo quanto disposto dall'art. 83 della medesima legge regionale.
2. Il relativo provvedimento di classificazione viene adottato dal Responsabile del Servizio competente per materia.

Art. 3
Composizione

1. In funzione delle conoscenze tecniche necessarie per la valutazione degli elementi della classificazione, la Commissione è formata da:
 - il Responsabile del Servizio competente per materia o suo delegato, che la presiede e funge anche da Segretario verbalizzante;
 - da un dipendente appartenente alla Polizia municipale;
 - da un rappresentante designato dall'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello locale.

Art. 4
Nomina

1. La Commissione viene nominata dalla Giunta comunale. Ai membri della Commissione, per le funzioni da essa svolte, non spetta alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso spese di viaggio e/o indennità chilometrica, pari a quella spettante per i dipendenti comunali, per il rappresentante dell'Associazione di categoria, qualora provenga da fuori Comune.

Art. 5
Funzionamento

1. La Commissione viene convocata, mediante avvisi scritti, dal Responsabile del Servizio competente. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo di riunione, la data e l'ora nonchè gli oggetti da sottoporre all'esame della Commissione.
2. La Commissione è validamente composta con la presenza di tutti i componenti.
3. Per ogni controllo o verifica viene redatto un verbale, che deve essere firmato da tutti i membri della Commissione.
4. La Commissione, nel verbale di cui al precedente comma, propone la classificazione da attribuire alla struttura ricettiva alberghiera di cui all'art. 64, commi 3, 4, 5 e 6 ed alla struttura ricettiva all'aria aperta di cui all'art. 67 della legge regionale 2/2002 per l'adozione del relativo provvedimento di cui al punto 2. dell'art. 2, nonchè la conferma o la rettifica della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 83 ai fini della locazione di case ed appartamenti per vacanze.

ART. 6
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio del Comune.